

**Antielusione.** La comunicazione anche per i beni assegnati fino al 2011 **pag. 38**

**Accertamenti tributari.** Non utilizzabili i dati contenuti nella lista Falciani **pag. 38**

**Assicurazioni.** Il Consiglio di Stato promuove le tabelle per risarcire le lesioni gravi **pag. 38**

**Reddito d'impresa.** Deducibile per competenza il compenso alla Srl amministratrice **pag. 39**

Venerdì 18 Novembre 2011

www.ilssole24ore.com/norme

**Corte di Giustizia.** Le conclusioni dell'avvocato generale sulla chiusura delle cause dopo due sentenze favorevoli al contribuente

## Vecchie liti Iva, sanatoria legittima

Nessuna censura quando la misura riguarda la sola fase giurisdizionale

Paolo Centore

Via libera comunitario alla transazione delle liti Iva, secondo le conclusioni rese ieri dall'avvocato generale presso la Corte di giustizia nella causa C-500/10. La vicenda sottoposta al giudice comunitario dalla Commissione tributaria centrale (sezione di Bologna) riguarda la compatibilità con il diritto comunitario delle disposizioni del Dl 40/2010, convertito dalla legge 73/2010, nella parte in cui (articolo 3, comma 2bis) preclude al giudice tributario di pronunciarsi sull'esistenza della pretesa tributaria, e così sostanzialmente ne dispone la totale rinuncia, quando essa sia stata ritenuta insussistente in due gradi di giudizio.

Sul punto la Corte di giustizia si è già pronunciata (sentenza 17 luglio 2008, causa C-132/06) ritenendo la sanatoria prevista dalla legge 289/2002 (il condono tombale) contraria ai principi comunitari, in quanto aprioristica rinuncia da parte dello Stato membro all'applicazione dell'Iva dovuta. Sulla scia di questa pronuncia, è intervenuta la Cassazione (sentenza 13 ottobre 2009, n. 21719), ampliando la valenza del-

la censura dei giudici comunitari, limitata al "condono tombale", a ogni altra forma di definizione agevolata dell'Iva.

La Commissione europea, all'udienza del 22 settembre 2011, ha strenuamente sostenuto il dubbio di compatibilità avanzato dai giudici nazionali, convinta che la disposizione del Dl 40/2010 costituisca una sorta di "decapitazione" dei processi tributari, oltretutto gratuita, se il processo è in terzo grado (articolo 3, comma 2bis, lettera a), ovvero con un pagamento irrisorio (5%), se innanzi alla Cassazione (articolo 3, comma 2bis, lettera b). Decapitazione che appare del tutto illegittima considerando che, secondo la Commissione, «tutti i condoni nel settore dell'Iva «pregiudicano per definizione il corretto funzionamento del sistema comune dell'Iva e violano di conseguenza il principio della neutralità fiscale».

Da qui la richiesta della Commissione europea di estendere le indicazioni della sentenza C-132/06 a ogni forma di condono, ivi compresa la transazione per le liti «di andata», trattate, appunto dal-

l'articolo 3 del Dl 40/2010.

Diversa è l'opinione dell'avvocato generale sul punto. Nelle conclusioni si osserva che, a differenza della legge sul condono (legge 289/2002), le disposizioni oggetto di verifica in punto di compatibilità non rappresentano una rinuncia aprioristica e immotivata alla pretesa fiscale. Più in dettaglio, l'avvocato generale osserva che la norma controversa «si applica alla fase giurisdizionale e non alla fase amministrativa per la quale sono competenti le autorità fiscali» e che «non favorisce in particolare i soggetti colpevoli di frode fiscale. In effetti, appare improbabile (sia auspicata, particolarmente improbabile) che le pretese di tali soggetti in un contenzioso con l'amministrazione finanziaria siano accolte due volte dinanzi ai tribunali, non solo in primo grado, ma in appello».

I motivi sostanziali posti alla base della valutazione favorevole offerta dalle Conclusioni sono dunque due: l'incidenza della norma nella fase procedimentale e la non interferenza, almeno in linea di principio, con l'obiettivo della lotta alla frode.

Il caso



**01 | LA QUESTIONE**  
L'articolo 3, comma 2bis del Dl 40/2010, dispone la chiusura delle liti più vecchie di dieci anni in cui il contribuente abbia già vinto nei due gradi di giudizio precedente. Se il giudizio era pendente presso la Commissione centrale è prevista l'estinzione della lite senza penale. Nel caso di un giudizio pendente in Cassazione il pagamento della penalità del 5% si applicava sull'importo delle imposte

contestate al netto di sanzioni e interessi

**02 | LA POLEMICA**

La sanatoria era stata oggetto di un'aspra polemica politica perché ne avrebbe fruito anche la Mondadori. In questo modo si sarebbe concesso uno sconto alla casa editrice facente capo alla famiglia dell'allora premier, Silvio Berlusconi, per un giudizio pendente davanti alla Cassazione, che sarebbe costato somme rilevanti in caso di sconfitta

Consumatori

## Competente il giudice dell'ultimo domicilio

I giudici dello Stato Ue dove risulta l'ultimo domicilio sono competenti nel caso di controversie che coinvolgono un consumatore. Con la decisione nella causa C-327/10, pubblicata ieri, la Corte Ue ha autorizzato il tribunale distrettuale di Cheb, nella Repubblica ceca, a continuare l'azione intentata da una banca locale contro un cittadino tedesco, di cui si erano perse le tracce dopo l'erogazione - a suo vantaggio - di un mutuo immobiliare di 175mila euro. La Corte, nel consentire di fatto il processo all'estero contro il consumatore irripetibile, ha ribadito il dovere di cercare di rintracciare il suo nuovo domicilio, e in caso di ricerche infruttuose di dar corso all'azione giudiziaria nel paese dell'ultimo domicilio comunicato o comunque conosciuto. Questa interpretazione del Regolamento Ce 44/2001 consente all'attore - in questo caso la banca - di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e, al contempo, al consumatore convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato. Allo stesso modo, questa soluzione permette di evitare che l'impossibilità di localizzare il domicilio attuale del convenuto impedisca l'individuazione del giudice competente, circostanza che priverebbe l'attore del proprio diritto a esercitare un'azione giurisdizionale.

La Corte ha avallato anche la regola nazionale della giustizia ceca secondo cui il processo può continuare nominando un "tutore" del consumatore irripetibile: nonostante l'inevitabile compressione del diritto del convenuto, una soluzione diversa impedirebbe di raggiungere un obiettivo di giustizia nei confronti del titolare della pretesa.

A. Gal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Enti locali.** Le istruzioni Ifel

## Consigli tributari senza politici e professionisti

Gianni Trovati  
MILANO

Ipolitici, di giunta e consiglio, stiano fuori dai consigli tributari, e con loro i professionisti del settore fiscale e i giudici tributari.

È una delle indicazioni fornite dall'Ifel nella nuova circolare sulla costituzione dei nuovi organismi, che vanno costituiti in tutti i Comuni entro fine anno per non perdere il raddoppio, dal 50% al 100% del maggior riscosso, destinato agli enti che si alleano con le Entrate nella lotta all'evasione fiscale (l'altra sanzione, che aboliva nei Comuni inadempienti gli «sconti» sul Pato legati alla Robin Tax, è stata abrogata dalla legge di stabilità). I suggerimenti sulle incompatibilità sono uno dei tanti punti in cui le istruzioni Ifel provano a completare una norma che nulla dice sulle concrete modalità di attuazione dell'obbligo. Nel silenzio della legge nazionale, che come unica norma primaria di riferimento offre il decreto luogotenenziale 77/1945 evidentemente inapplicabile per varie ragioni, la disciplina dei consigli tributari è lasciata all'autonomia regolamentare dell'ente. In questo quadro, per evitare che esistano forme di consigli tributari diverse in ogni Comune, l'Ifel disegna le regole generali con un duplice scopo: evitare che i consigli tributari, che ai sindaci non sono mai piaciuti, si trasformino in un appesantimento burocratico della nascente lotta comunale all'evasione erariale, e fare in modo che il nuovo organismo si integri nella struttura comunale. Dopo la manovra-bis (articolo 1, comma 12-ter del Dl 133/08), infatti, i consigli tributari possono essere soggetti di riferimento per gli scambi con le Entrate, aprendo al rischio che le strutture comunali e i consigli lavorino due volte sugli stessi soggetti, magari inviando segnalazioni diverse. Per superare il problema, l'Ifel propone due modelli di consigli, entrambi integrati nell'ente. Uno, più "pesante", rende il consiglio un organo di coordinamento degli uffici impiegati nella lotta al nero, e apre le sue porte ai responsabili di tributi, commercio, anagrafe, vigilanza urbana e ufficio tecnico. L'ipotesi "snella" configura invece il consiglio come organo di consulenza, aperto a soggetti scelti in base alla competenza tecnica. Nei Comuni fino a 5mila abitanti, la strada del consorzio prevista dalla norma è chiusa dal fatto che questa forma associativa è stata abolita dalla Finanziaria 2010. L'alternativa è la convenzione o l'Unione, che possono estendersi a tutta la gestione delle Entrate per assicurare anche negli enti più piccoli le competenze necessarie per l'anti-evasione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.ilssole24ore.com/norme

La circolare dell'Ifel

**Agevolazioni indebite.** La condanna per il mancato recupero degli sgravi concessi tra il 1995 e il 2001

## Multa all'Italia per gli aiuti sui contratti di formazione

La Corte di giustizia europea ha condannato l'Italia a pagare una multa di 30 milioni di euro per aver recuperato solo parzialmente gli aiuti, in forma di sgravi fiscali, concessi fra il 1995 e il 2001 alle aziende per contratti di formazione e lavoro.

Le sanzioni pecuniarie decise ieri (causa 496/09) sono l'ultimo tassello di una annosa vicenda che va avanti da oltre 12 anni e che ha visto prima la Commissione Ue nel 1999 (decisione 2000/128), poi la stessa Corte di Giustizia (in particolare con la sentenza del 1° aprile 2004 nella causa C-99/02), bocciare la disciplina italiana dei Cfl e imporre alle autorità nazionali di ottenere dai destinatari il rimborso delle misure di sostegno ritenute illegittime (si veda la scheda).

Dalla sentenza emerge, in particolare, l'irritazione dei giudici di Lussemburgo di fronte al progressivo assottigliarsi delle

somme recuperabili, comunicate dall'Italia in risposta alle periodiche sollecitazioni comunitarie: i 520 milioni di euro accertati nel 2006 sono diventati, infatti, 251 milioni nel 2010.

Quest'ultima stima, peraltro, è stata «condivisa da Commissione Ue e Governo». E non dovrebbe ulteriormente scendere, quindi, prescrizione permettendo. A poco vale, in ogni caso, per i giudici che siano nel frattempo rientrati nelle casse dello Stato aiuti per un importo complessivo di 63 milioni (fino al 2007 era stato recuperato appena lo 0,5% degli aiuti illegali).

Secondo la difesa di Roma esistevano ed esistono «difficoltà oggettive di recupero connesse all'elevato numero di beneficiari e al fatto che la decisione 2000/128 aveva introdotto criteri nuovi per verificare la compatibilità degli aiuti a decorrere dal novembre 1995, quali il titolo di studio dei lavoratori e

l'eventuale incremento occupazionale realizzato con le nuove assunzioni». Il Governo italiano, invece per la Commissione, non può essere giustificato per le difficoltà dell'operazione, né si può ritenere che esistano motivi tali da aver determinato «l'impossibilità assoluta di procedere al recupero». Per la Ue «il ritardo accumulato nell'eseguire la decisione 2000/128 è essenzialmente imputabile all'intervento tardivo dello stesso Stato membro», che ha adottato seri provvedimenti diretti al recupero «non prima che fossero trascorsi più di due anni dalla sentenza del 1° aprile 2004». Da qui la condanna dell'Italia che, proprio per questi motivi, dovrà pagare ulteriori multe per ogni semestre di ulteriore ritardo in rapporto alle somme che risultassero ancora non restituite dai beneficiari.

M. Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dodici anni di battaglie legali

**01 | LA CONDANNA**

L'Italia è stata condannata perché non ha adottato, alla data in cui è scaduto il termine impartito nel parere motivato emesso il 1° febbraio 2008 dalla Commissione Ue (in base all'articolo 228 Ce), «tutti i provvedimenti che comporta l'esecuzione della sentenza 1° aprile 2004 (causa C-99/02) avente ad oggetto il recupero presso i beneficiari degli aiuti che, ai sensi della decisione della Commissione 11 maggio 1999, 2000/128/Ce, relativa al regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, sono stati giudicati illegali e incompatibili con il mercato comune»

**02 | LE LEGGI ITALIANE**

Tra il 1984 (legge n. 863) e il 1994, le leggi italiane consentivano l'erogazione di sgravi contributivi per i contratti di formazione e lavoro (Cfl) relativi ai "giovani" lavoratori con età inferiore ai 29 anni. Senza fissare, in

genere, ulteriori condizioni o requisiti

**03 | LA CONDIZIONI EUROPEE**

Per l'Unione europea le agevolazioni previste dall'Italia sono «aiuti di Stato» incompatibili con la disciplina della concorrenza. La decisione della Commissione Ue del 1999 contraria ai Cfl italiani ha trovato conferma in due sentenze della Corte di Giustizia del 7 marzo 2002 (causa C-310/99) e del 1° aprile 2004 (causa C-99/02). Per la Ue i benefici sono accettabili se collegati ad assunzioni di giovani fino a 25 anni, di laureati fino a 30 anni, di disoccupati da almeno un anno (se under 32), ovvero a trasformazioni di Cfl in contratti a tempo indeterminato che realizzino un incremento netto di occupazione (per under 32). Per Bruxelles, quindi, lo Stato italiano doveva recuperare tutti gli aiuti concessi per Cfl stipulati tra il novembre 1995 e il maggio 2001 al di fuori di queste ipotesi

commercialista | associazione di categoria

>> una dichiarazione... e non ci siamo più lasciati <<

Mi chiamo Ago Infinity e sono nato in tecnologia Web per innovare il tuo modo di lavorare. Ti darò più **produttività**, più **tempestività** nel comunicare con le aziende clienti, più **efficacia** nelle consulenze. Con me scoprirai quanto è bello condividere, collaborare e gestire in tempo reale ogni problematica.

Vieni a conoscermi su [www.agoinfinity.it](http://www.agoinfinity.it)

con il **nuovo software Zucchetti** nulla sarà più come prima!

**ZUCCHETTI**  
IL SOFTWARE CHE CREA SUCCESSO

E tu.. cosa aspetti? Scegli Zucchetti!

Per 3 volte consecutive l'Unione Europea ha assegnato a Zucchetti il PRIMO PREMIO IN ITALIA PER L'INNOVAZIONE